

**INTORNO AGLI STUDI DELL'AUTORE CONCERNENTI IL PROCESSO DI COGNIZIONE E DI ESECUZIONE ED ALLA PARTE ACCOLTA DAL LEGISLATORE DELLE SUE PROPOSTE DI MODIFICA.**

**1 – Lo studio del processo civile e della sua disciplina è stata la grande passione dell'autore di queste righe, dopo il conseguimento della sua laurea, a latere della professione forense intensamente esercitata per oltre 50 anni.**

**In quell'epoca vivevano ancora le grandi figure di processualisti da Francesco Carnelutti a Piero Calamandrei, che avevano in precedenza fondato la Rivista di Diritto Processuale Civile ed i loro continuatori da Salvatore Satta a Enrico Tullio Liebman, da Enrico Allorio a T. Zanzucchi a Virgilio Andrioli, a Walter Bigiavi, ai quali l'attore rivolge il suo pensiero, anche per i rapporti di amicizia personale e di stima, ed a tanti loro allievi.**

**L'autore di queste righe, come si è sopra accennato, appassionato studioso, sull'esempio degli illustri maestri che avevano portato ad elevato livello la scienza processuale, si è dedicato per parecchi decenni allo studio di codesta disciplina, in sintonia con lo svolgimento di una intensa attività professionale.**

**La osservazione e la riflessione che lo impegnava ha costituito lo stimolo e l'occasione di una numerose serie di pubblicazioni scientifiche apparse sulle nostre maggiori riviste giuridiche (Rivista di Diritto processuale Civile, Foro Italiano, Giurisprudenza Italiana ecc) di cui oltre parleremo.**

**I suoi contributi di studio ed interpretazione hanno richiamato l'attenzione e la citazione di numerosi maestri di diritto processuale da F.Carnelutti e E.T.Liebman a salvatore Satta a tutti gli altri che saranno indicati analiticamente nel capitolo dedicato più oltre al riassunto dei propri studi.**

**Il processo civile, inteso come fenomeno complesso ed unitario, comprende atti provenienti dalle parti, dai loro difensori dal giudice, le attese ed i rischi delle prime di vedere ascoltate o negate le loro aspettative di giustizia, e costituisce da secoli oggetto di analisi e di studio.**

**Il contenzioso è in parte riconducibile alla contestazione e diversa interpretazione delle norme, diversa valutazione dei fatti, che sono alla base della loro valutazione discordante.**

**Il processo può decidersi anche sulla base delle norme formali e pregiudiziali che regolano la sua introduzione ed il suo corretto svolgimento in base ad una corretta o meno interpretazione.**

**La legislazione regolatrice di tale materia era ed è costituita dalle norme generali o speciali del diritto processuale civile e la sua interpretazione era affidata ad una multiforme ed approfondita dottrina e giurisprudenza.**

**A quel tempo il processo civile era unitario e generale perché non erano previste regole di alcun tipo speciale di processo, quale, ad esempio, il successivo rito del lavoro che venne in auge successivamente per ragioni sopraggiunte di politica legislativa.**

**Il giudice, a quell'epoca era individuale davanti al Tribunale per l'istruttoria e per le controversie di minore valore alle quali erano preposti i Pretori, che erano anche investiti anche delle decisioni delle liti, mentre in Tribunale la decisione era riservata ad un collegio di giudici, che erano ad essa preposti.**

**Le Corti di Appello e la Suprema Corte di Cassazione erano composte da un maggiore numero di Giudici. (N. ) rispetto a quello attuale.**

**La disciplina era ispirata ad una logica sistematica di grande chiarezza, che risaliva al 1940/1942 e costituiva un notevole avanzamento rispetto alla legislazione precedente.**

**In sostanza la decisione delle controversie che avevano un valore superiore a quello inferiore affidato ai Pretori, era di competenza dei Tribunali che decidevano le cause in composizione collegiale, mentre l'istruttoria era riservata ai singoli giudici istruttori, con facoltà di reclamo al collegio.**

**Il numero dei giudici, sia in Pretura che in Tribunale e nelle Corti di Appello, come del resto quello dei componenti la Corte Suprema di Cassazione, era adeguato alla giustizia del tempo, come era adeguato il numero degli avvocati, esercenti la professione forense.**

**In epoca a noi più vicina, si è verificato un notevole aumento di controversie che avrebbe richiesto un corrispondente adeguamento dell'organico dei giudici, con le conseguenti ovvie maggiori spese dello Stato.**

**Il numero annuo dei processi pendenti nel nostro paese, per i tre gradi di giurisdizione, nel triennio 1985-87 è giunto a 1.543.048, con una crescita del 27-28% rispetto alla media del triennio precedente (veggasi il mio scritto "I dati statistici del processo civile del triennio 1985-87 in Riv. Dir. Processuale civile 1993 pag.491 e ss), senza che la crescita esponenziale del contenzioso comportasse un adeguamento del numero dei giudici, con conseguente formazione di un enorme contenzioso arretrato e non smaltibile dagli stessi.**

**Questi ultimi ebbero ad acquisire una posizione privilegiata, in assenza di un idoneo adeguamento numerico, con grossi privilegi che la caratterizzavano come casta, senza alcun controllo circa l'entità del lavoro svolto.**

**Ovviamente poiché trattasi di processi aventi una durata pluriennale e non destinati a una decisione definitiva in un anno, essi erano destinati ad accumularsi con quelli che sarebbero sorti successivamente, così**

**determinando un cumulo di affari da decidere salva la detrazione del modesto numero di quelli esauriti in un anno .**

**Il numero di avvocati esercenti che nel 1985 era di 50.000 complessivamente per l'intero paese, a distanza di oltre vent'anni, è lievitato a 200.000, con una notevole crescita rispetto a quello dei giudici, attestatosi oggi complessivamente a poco più di 11.000 unità, di cui il 50% rappresentato da giudici non di ruolo, a scapito della giustizia che dovrebbe essere garantita da organi dello stato.**

**Il numero dei giudici è cresciuto in modo limitato e non proporzionale non solo a quello degli avvocati, ma anche al contenzioso arretrato che ha continuato ad ingigantire, fino a determinare la paralisi del ricambio delle controversie da decidere.**

**In codesta situazione lo Stato ha preferito, da decenni, risparmiare quello che sarebbe stato il costo di un adeguato aumento del numero dei giudici rispetto all'entità degli avvocati e alla crescita del contenzioso, attribuendo nei Tribunali la funzione giudicante ad un giudice unico e sopprimendo i collegi.**

**Ciò, a parere dell'autore, è avvenuto senza che i giudici esprimessero con forza la pretesa di un loro aumento proporzionale alla crescita del contenzioso e al numero degli avvocati.**

**Lo Stato ha cioè scambiato la scarsa sollecitazione dei giudici ad un adeguamento numerico, come consenso ad una politica riduttiva di spese e giudici.**

**In codesta situazione, e di fronte alla crescita esponenziale del contenzioso, lo Stato ha pensato giusto di trovare la soluzione nel ridurre il carattere collegiale del giudice nei Tribunali ed adottando quello uninominale per tutte le fasi del giudizio, e diminuendo il numero dei giudici nelle superiori fasi di gravame.**

**In altri termini lo Stato ha prescelto la strada di riformare il processo ordinario di primo grado, passando dalla struttura collegiale a uninominale, che accresceva il potere di un singolo giudice attribuendogli non solo il potere di istruire le cause ma anche di deciderle, con molti minori garanzie per i cittadini.**

**2- In quei decenni, dopo il progetto di riforma del Ministro On. Gonnella, risalente al 1962, si sono avuti dal 1985 in poi il progetto di riforma del codice di procedura civile di E.T. Liebman e nel 1987 quello degli On.li Rognoni e Vassalli.**

**In tempi recenti è stata istituita una Commissione per la riforma del processo civile ordinario Presieduta dal Prof. Vaccarella ed una per il rito societario Presieduta dall'On. Vietti.**

**L'autore di queste righe dopo avere dedicato, a suo tempo, approfonditi studi al progetto Gonnella ( leggasi lo scritto "Il concorso dei creditori nell'esecuzione e il progetto ministeriale di modificazione al codice di procedura civile" in Rivista diritto processuale 1962 I pagg. 282 e ss ) ha dedicato ulteriori riflessioni al progetto Liebman, (nella Rivista di diritto processuale, 1985 I pag. 89 e ss), che fu da lui apprezzato personalmente, ed altro scritto al progetto Rognoni (in Giurisprudenza Italiana, 1987 IV pag. 496 e ss), e infine un ulteriore al progetto Vassalli (in "Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile" pag. 123 e ss.)**

**Dopo l'attribuzione ad un giudice monocratico delle decisioni davanti ai Tribunali, rispetto a quello anteriore di carattere collegiale, l'autore prese una posizione critica nello scritto " La inutile illusione di accelerare il processo attraverso il giudice monocratico e la esecutorietà della sentenza di primo grado". ed a pronunciare un discorso nel convegno tenutosi a Verona nel 29-30 giugno 1990.**

**A questa importante riduzione delle garanzie del cittadino, implicita nel carattere monocratico del giudice, invece di quello anteriore di carattere collegiale, egli oppose il diverso modello in un processo prevalentemente scritto, suscettibile di arrestarsi nei momenti del passaggio dalla trattazione alla istruzione e quindi alla decisione.**

**Ove fosse mancata la richiesta di almeno una parte di proseguire il giudizio, il procedimento doveva reputarsi estinto.**

**Lo stesso autore ha altresì proposto, per semplificare il processo, il rimedio che la citazione e la successiva trattazione per scambio di memorie non avvenisse attraverso numerose udienze dinnanzi ai giudici, come è anche al presente, ma in una fase di libero scambio tra i difensori e le parti di memorie, anche eventualmente via fax e mediante strumenti telematici.**

**L'odierno numero degli avvocati passato da 50.000 a 200.000, ha dimostrato la gravità della situazione presente, che vede cumularsi i processi arretrati e destinati a crescere col passare del tempo, a seguito del risparmio del numero di giudici rispetto al carico del contenzioso che potesse essere deciso in termini ragionevoli.**

**Ciò dimostra che è fallito il ricorso all'illusione di conservare un numero ristretto dei giudici decidendi, rispetto a ciò che sarebbe stato necessario.**

**Ciò mentre lo svolgimento del processo avviene secondo regole complesse, arcaiche e dispersive, che si snodano in una somma di udienze destinate solo allo scambio di memorie.**

**L'autore membro a suo tempo della Commissione Ministeriale presieduta dal Prof. Tarzia per la riforma del codice di procedura civile, composta da autorevoli giuristi, quali il Dott. Vincenzo Carbone, attuale primo presidente della Corte di Cassazione, il Prof. Vaccarella dell'Università di Roma, il Dr. Bonaiuto Antonio Giudice di Cassazione, il**

**Dr. E. Ricci di Milano, il Dr. Giuseppe Borri magistrato di Cassazione, ha opposto un proprio progetto di riforma del codice di procedura civile, rispetto all'ordinario rito disciplinato dalla legge.**

**Egli ha raccolto le proposte presentate a quella commissione, tese a semplificare ed accelerare il processo nel libro *“Proposte di riforma del codice di procedura civile viste da un avvocato”*. (Ed. Cedam 1995 )**

**L'attuale crescita esponenziale del contenzioso e le esigenze dei giudici e delle parti ha indotto recentemente il legislatore con il D.lgs n. 5/2003 a introdurre a fianco del vecchio rito ordinario, un rito speciale processuale in materia di società e finanza che ha in larga misura, come diremo, ha adottato il testo delle proposte di riforma avanzate dall'autore, che sono state recepite nella legge tuttora in vigore.**

**Le sue proposte sono anteriori di un certo numero di anni rispetto alla modifica di cui al Dlgs 5/2003 come è stato recentemente riconosciuto dal medesimo presidente della Commissione che ha deciso tale riforma parziale introduttiva del rito societario, On. Vietti di UDC.**

**In questo momento coesistono quindi due diversi tipi di processo, uno di carattere ordinario, che ripete la vecchia disciplina arcaica e dispersiva e uno di diritto processuale “societario” che ha adottato largamente le proposte dell'autore, tese alla semplificazione ed alla accelerazione del processo, con una prima fase dedicata allo scambio di memorie e deduzioni, che non si svolgono davanti al giudice, ma attraverso scritti difensivi scambiati direttamente tra le parti, le successive udienze istruttorie svolte davanti al giudice istruttore e la decisione affidata ad un giudice “preferenzialmente collegiale”.**

**Si è quindi riaffermato il carattere collegiale nel momento più delicato che è quello della decisione di una controversia.**

**Il recente governo, da poco entrato in carica, ha preannunciato al primo punto del suo programma, la volontà di riformare il codice di procedura civile e ciò deve essere largamente apprezzato.**

**L'autore di queste righe auspica che il nuovo codice di procedura regoli tutti i procedimenti in modo celere semplice e moderno, salvo eccezioni, stante il vantaggio della semplificazione e dell'accelerazione del processo, così da consentire un maggior rendimento dei giudici nell'esaurire le liti e recuperare parte dell'arretrato.**

**Tale auspicio dell'autore è stato raccolto recentemente dall'Ufficio Legislativo del Gruppo Parlamentare Unione di Centro che ha anticipato il proposito *“di tenere in gran conto l'opinione dell'autore, quando la Commissione e poi l'Aula affronterà il tema della riforma del processo civile”* e come è stato segnalato allo stesso Ministro della Giustizia nella prospettiva della prossima riforma.**

**Il problema centrale di assicurare al processo civile, nell'interesse generale dei cittadini, la necessaria celerità, costituisce ormai una generale aspettativa del paese ed una soluzione di tecnica legislativa che non può più essere differita.**

**Ciò corrisponde anche alla anticipazione di attuali esponenti governativi, tanto più che il vecchio processo con le sue norme che differiscono nel tempo le decisioni del contenzioso sono insopprimibili e l'attuale regolamentazione si risolve in una intollerabile moltiplicazione dell'arretrato giudiziario.**

**In questa ottica deve vedersi la insopprimibile esigenza di celerità della definizione dei processi civili invece che nella moltiplicazione dell'arretrato non deciso.**

**Tutto ciò è da augurarsi a maggior ragione oggi, dato che il numero degli avvocati si è addirittura quadruplicato rispetto a quello del 1985, e che**

**gli avvocati possono sperare di poter trarre dall'esercizio della professione un vantaggio economico per la loro sopravvivenza, solo da un rito semplice e celere.**

**Infatti solo la definizione di una lite può offrire ad essi un compenso economico per il loro impegno e la loro attività, da parte del cliente.**

**Secondo chi scrive, solo la unificazione dei due riti con l'adozione del rito societario come generale ed unico può arrestare la presente corsa all'eterno cumulo di cause arretrate in fase istruttoria e non decise dai giudici, con la auspicata speditezza dei processi e la soddisfazione di un fondamentale interesse.**

**3 – L'autore di queste righe nelle sue proposte di “Riforma del processo civile viste da un avvocato” ha dedicato la sua attenzione ai procedimenti davanti al tribunale, che costituiscono gran parte del contenzioso di primo grado, esponendo le sue osservazioni sulle condizioni in cui si svolgono le procedura da pag. 13 a pag. 28 proponendo le coerenti modifiche apportate agli articoli 163, 164, 165, 168, 169, 171, 173, 178, 179, 180, 181,182,184,184 bis, 187,188,189,190,190 bis, 268, 269, 270, 273,282,284,290,293,294, 306,307 codice di procedura civile.**

***L'autore a proposito del detto procedimento ebbe a lamentare che “il sistema della citazione ad udienza fissa, ad iniziativa delle parti, sulla base del calendario giudiziale annuo, determina l'accumulo del contenzioso di una grossa quantità di procedure a carico del giudice, al di fuori di qualsiasi programmazione e organizzazione del lavoro e in definitiva “la concezione e attuazione distorta dell'oralità di cui all'art. 180 cpc che si traduce nella partecipazione ad udienze avanti il giudice, esclusivamente per ottenere l'autorizzazione a scambiarsi memorie scritte con grossa perdita di tempo per tutti” e più oltre aggiungeva che “la mancanza di una direzione efficiente del***

*processo da parte dell'istruttore indulge ai continui rinvii richiesti dai patroni e che sono causa di dispersione ancora più grave del processo”.*

L'autore di queste righe ha dichiarato, nei suoi scritti, di dissentire radicalmente dal modo di vedere accolto dal legislatore nel 1990, influenzato da una concezione distorta rispetto all'obiettivo di assicurare una programmazione efficiente e concreta del lavoro, che sacrificava l'obiettivo di una decisione giusta e contestava che il modello accolto fosse “idoneo ad assicurare un processo celere”, e proponeva che il numero dei giudici fosse adeguato alle richieste.

Egli quindi proponeva l'abolizione della fissazione della udienza, stabilita a discrezione delle parti davanti al giudice e delle successive udienze istruttorie.

Poi aggiungeva che la introduzione del giudice unico, rispetto alla garanzia collegiale precedente, induceva a non nutrire eccessive speranze di recuperare le energie necessarie nella definizione della lite.

Egli sottolineava al riguardo che “la ottimizzazione del lavoro del Tribunale va conseguita con l'abolizione dello spreco inutile di attività processuale, costituita dalle attuali udienze di trattazione della causa” auspicando l'adeguamento del numero dei giudici a ciò che è richiesto dall'obbiettivo di esaurire il contenzioso in termini ragionevoli.

Proponeva, infine, che le parti, di comune accordo, potessero portare direttamente al giudice di appello le cause aventi carattere documentale saltando un grado di giurisdizione.

Proponeva, inoltre, *“la abolizione della necessità che si abbiano a tenere udienze davanti al giudice, così da essere autorizzati a scambiare scritti difensivi tra le parti”.*

Con riguardo al processo davanti al Tribunale egli ha sostenuto che lo stesso fosse ispirato ai criteri descritti a pag. 22- 26, cioè:

a – fosse previsto il succedersi di tre fasi distinte: una prima di carattere introduttivo, una seconda di trattazione e istruzione della causa e infine l’udienza di discussione e decisione.

b - fosse soppressa la citazione a udienza fissa, col ritorno al sistema originario del codice del 1942, e cioè a favore della previsione di una fase di libero scambio tra i difensori di memorie e domande, senza passare attraverso i giudici

c - fosse conservata la facoltà di reclamo al collegio contro le ordinanze istruttorie di mezzi di prova

d - fossero reclamate al collegio le ordinanze di sospensione o interruzione del processo pronunciata dal giudice istruttore.

Egli formulava, altresì, proposte modificative della disciplina delle impugnazioni e del ricorso in Cassazione.

Le motivazioni e le sue proposte furono presentate al Senato della Repubblica dall’amico Sen. Antonio Tomassini con proposta di legge n.903 della 13° legislatura che riprendeva testualmente il progetto dell’autore esposto nel *“Proposte di riforma del processo civile viste da un avvocato”* (Cedam 1995)

4. L’autore di queste righe ha avuto successivamente la gradita sorpresa di vedere accolte dal legislatore gran parte delle sue proposte nel regolamento del processo concernente “il diritto societario di intermediazione monetaria, bancaria e creditizia” ex d.lgs 5/2003.

Il predetto decreto ha accolto gran parte delle proposte dell’autore ed in particolare lo schema dell’intero svolgimento del processo .

Trattasi del così detto rito societario il quale si snoda in sintesi come rilevato dall’autore:

a – con una citazione introduttiva con l’indicazione delle prove e il richiamo dei documenti che si offrono in comunicazione alla controparte,

- b – con una comparsa di risposta da depositare in cancelleria, oltre i documenti,**
- c – con repliche tra le parti,**
- d – con le comunicazioni tra difensori delle parti e l’ufficio di cancelleria, anche via fax e/o posta elettronica,**
- e – con termini di preclusione e di svolgimento dell’attività difensiva**
- f – con la istanza di fissazione di udienza,**
- g – con la udienza possibilmente di regola collegiale e per trattazione e discussione**
- h – con l’intervento volontario ex art. 105 cpc**
- i – con l’appello fondato sullo schema precedente**
- l – con il tentativo di conciliazione.**

**Il rito societario è volto ad un risultato economico con il migliore utilizzo delle energie di avvocati e di giudici in una forma più spedita.**

**5. L’autore di queste righe, nella Relazione al testo “Proposte di riforma del processo civile viste da un avvocato “(Cedam 1995), da pag. 47 a pag. 66, ha avanzato altresì radicali modificazioni della disciplina concernente il processo esecutivo , proponendo la modifica degli artt. 480, 484, 490,499,500,505,506,512,513,522... con le modifiche più importanti concernenti i poteri dell’Ufficiale giudiziario di acquisire ampi mezzi di conoscenza delle condizioni del debitore esecutato, al di là del bene pignorato.**

**L’autore ha dedicato le sue proposte di modifica, con riguardo al pignoramento, sostenendo che l’ufficiale giudiziario dovesse essere facoltizzato ad estendere il pignoramento a beni ulteriori rispetto a quelli pignorati nel caso che questi ultimi avessero un valore inferiore al credito portato dal titolo esecutivo e che l’ufficiale giudiziario potesse rivolgersi all’anagrafe tributaria e alle banche dati per acquisire notizie su altri beni.**

**Egli ha altresì sostenuto che il creditore in linea di massima potesse intervenire solo se munito di titolo esecutivo e fosse accolto il principio concernente una più equa ripartizione delle spese da anticipare a carico del creditore, nonché modifiche all'atto di intervento nel senso che anche il creditore chirografario intervenuto tardivamente potesse concorrere alla distribuzione.**

**Sosteneva che venisse soppressa la disposizione per cui il secondo incanto all'asta si svolgesse a qualsiasi prezzo, mentre invece poteva disporsi che si tenesse a prezzi inferiori percentualmente rispetto alla stima .**

**Sempre l'autore proponeva gli artt. 512 bis e ter che introducevano la facoltà di chiedere ed ottenere la moratoria per il debitore a determinate condizioni, gli artt. 512 quater, quinquies, sexies che introducevano la possibilità di chiedere il concordato ordinario, la sua omologa, l'art. 512 septies concernente la revocabilità e impugnabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, l'art. 523 e seguenti sull'intervento dei creditori e altre modifiche circa l'esecuzione mobiliare, quella immobiliare e le opposizioni alle stesse.**

**Il più recente legislatore con la legge di riforma 14 maggio 2005 n.80, entrata in vigore a partire dal 1 marzo 2006 ha accolto solo una parte delle proposte avanzate dall'autore.**

**Il legislatore non ha ritenuto di accogliere le proposte dell'autore concernenti la moratoria, l'offerta di concordato da parte dell'esecutato, le modifiche concernenti la revocabilità e la impugnabilità dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione e quelle concernenti le proposte di modifica relative all'intervento dei creditori e quelle ulteriori concernenti le esecuzioni mobiliari, immobiliari e alle opposizioni alle stesse.**

**L'autore si è altresì occupato del processo fallimentare ed ha ripetutamente insistito con articoli dal lui pubblicati sulla Rivista di Diritto fallimentare diretta dagli illustri giuristi a cari amici Prof. Renzo Provinciali e Ragusa Maggiore che lo chiamo a fare parte del Comitato di Redazione della rivista, sulla modifica dell'art 10 della Legge concorsuale oltre ad altre proposte.**

**Il suo suggerimento è stato accolto dal legislatore nella recente riforma integrale della legge fallimentare.**

**L'autore di queste righe che ha dedicato 30 anni della propria vita a continui studi concernenti questioni controverse in materia di procedura civile con il testo "Proposte di riforma del processo civile viste da un avvocato" e la sua nomina a esponente della Commissione Ministeriale presieduta dal prof. Tarzia, ritiene di avere coronato le sue meditazioni sul processo, maturato dalla sua pluriennale esperienza di avvocato.**

**Codesto libro fu preceduto a 4 pubblicazioni dedicate ai "dati statistici del processo civile e da 5 scritti dedicati ai progetti di riforma del processo da quello Gonnella del 1952 a Liebman del 1975 a Rognoni ed infine al progetto Vassalli.**

**Tali scritti che avevano carattere di indicazioni al legislatore erano stati preceduti è opportuno dirlo, da una intensa pubblicazione sulle maggiori riviste specialistiche dedicate a numerose questioni controverse ed attuali del processo civile con la offerta di conclusioni costruttive di interesse generale.**

**N.10 pubblicazioni erano dedicate a problemi affacciatisi e dibattuti concernenti il processo di cognizione, n.13 a quello di esecuzione, n.7 a quello fallimentare.**

**Una particolare importante hanno assunto gli studi dell'autore in materia di processo fallimentare e delle relative questioni che hanno assunto un notevole rilievo per essere stati i primi studi in materia fallimentare apparsi nel nostro diritto, tra questi hanno notevole rilievo gli articoli da lui dedicati all'applicabilità dell'art. 10 della Legge Fallimentare alle Società imprenditrici.**

Tali scritti per la loro attualità richiamarono l'attenzione di insegna giuristi e per talune questioni furono accolti dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione Civile.

Li segnaliamo in modo estremamente sintetico limitandoci ai titoli ed alle citazioni dei più insigni maestri:

- Scritti concernenti temi dibattuti e controversi del processo di cognizione:

1 – “SE LA SEZIONE DI UN PARTITO POLITICO POSSA STARE IN GIUDIZIO”

– pubblicato in Il Foro Padano, 1952 e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p.139

2 – “IL PROCEDIMENTO CANCELLATO DAL RUOLO È PENDENTE EX ART.

39, I° COMMA CPC” \_pubblicato in Giur. It. 1954, I, 2, 953 – e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p.145

Citato da: F. FRANCHI, in *Commentario al codice del processo civile*, diretto da Allorio UTET 1973, I, p. 395 sub art. 39; S. SORACE, in *Enciclopedia del diritto*, vol.XXIV Milano, 1974, v.litis pendenza p.897

3 – “SE LA PARTE POSSA CHIEDERE AL COLLEGIO LA REVOCA DI UNA ORDINANZA COLLEGIALE PRIMA DELLA REMISSIONE EX ART. 189 E 352

CPC” – pubblicato in Foro It. 1954,I, pp.684 e ss. - e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p.155

Citato da: P. D'ONOFRIO, in *Commentario al codice di procedura civile*, I,p.467 sub. Art.290

4 – “SULLA RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELL'ECCEZIONE DI COSA GIUDICATA” – \_Pubblicato in Rivista di diritto processuale, 1953, II, pp. 168 ss. e nel

volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p.183

Citato da: LIEBMAN, nell' *Efficacia ed autorità della sentenza* , p. 239; V.ANDRIOLI, in *Commento al codice di procedura civile*, II, p. 426; D'ONOFRIO, in *Commento al codice di procedura civile*, I, p.509

- 5 – “IL GIUDICE D’APPELLO PUÒ PRONUNCIARE IN RESCISSORIO DOPO AVERE DICHIARATO LA INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE?”, tratto Da “Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione, Sez. Civili, 1954, p. 680 e dal volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile”p. 169
- 6 – “IN TEMA DI NOTIFICA DI UN’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PRESSO IL PROCURATORE DEL RICORRENTE”. Pubblicato in “Foro it., 1960, I, pp.853 ss. e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 189.
- 7 – “DELL’INFLUENZA DI UNA OPPOSIZIONE IRRITALE SULLA INEFFICACIA DI UN DECRETO INGIUNTIVO”.Pubblicato in Rivista diritto processuale, 1952,II,pp.203 ss e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 195 Citato da: E. GARBAGNATI, in “*I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto*” p.123, nota 280.
- 8 – “E’ AMMISSIBILE UN CONFRONTO DI TESTIMONI IN SEDE DI ISTRUZIONE PREVENTIVA?” Pubblicato in Giurisprudenza italiana, 1959, I,2,p.604 ss, e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p, 201. Citato da: F. CARNELUTTI, in Riv.dir.proc., 1959,II,p.660; V. ANDRIOLI, in *Commento al codice di procedura civile*, IV, p.243 sub art.698; G. NICOTINA, in *Istruzione preventiva nel codice di procedura civile*. p.95, nota 2
- 9 – “L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO EX ART.295 C.P.C. È REVOCABILE?” Pubblicato in Giurisprudenza italiana, 1954,I, 2, pp.434 ss. - e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 163 Citato da: V.ANDRIOLI, in *Commentario al codice di procedura civile*, II, sub art. 295, p.309; P.D’ONOFRIO, in *Commentario al Codice di procedura civile*, I, p.496; C.CALVOSA, in *Sospensione del processo civile (di cognizione)*, in *Novissimo Dig. It.*, vol. XXVII, p. 961 § 10, nota 2; M.T.ZANZUCCHI, in *Diritto processuale civile*, II, p.142, nota 58; F.CIPRIANI, in *La sospensione del processo esiste per pregiudizialità*, in Riv.dir.proc., 1984, p.251, nota 38; G.TRISORIO-LIUZZI, in *La sospensione del processo civile di cognizione*, p.593, note 278, 288; S.MENCHINI, in *Sospensione del processo cognitivo*, in *Enciclopedia del diritto*, vol.43, 1990, pp.50,58 nota 258.

10 – “A PROPOSITO DELLA FORMA DEL DINIEGO DI UN PROVVEDIMENTO CAUTELARE” Pubblicato in *Giurisprudenza italiana*, 1960, I, 2, p.809; e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 207. Citato da: F. CARNELUTTI, in *Riv.dir.proc.*, 1961, p.320; M.DINI, in *I provvedimenti di urgenza nel diritto processuale civile*, p. 154

- Scritti concernenti temi del processo di esecuzione

1 – “IL GIUDICE COMPETENTE PER L’OPPOSIZIONE A PRECETTO PER IRREGOLARITÀ FORMALE”. Pubblicato in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1954, I, pp.173 ss. e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 219.

Citato da: F.BUCOLO, in *Giudice competente per le opposizioni formali preesecutive*, in *Giur. It.*1958, IV, p.17; R. SANSONE-BRACCI, in *Codice dell’esecuzione*, sub art.617, p.960; L.REIBALDI-P.VITTORIA, in *Formulario del processo di esecuzione*, sub art. 617, p.1267; CARPI-COLESANI-TARUFFO, in *Commentario breve al codice di procedura civile*, sub art.617, p. 798.

2 – “DAVANTI A QUALE GIUDICE SI PROPONE L’OPPOSIZIONE A PRECETTO EX ART.617, 1° COMMA, C.P.C.?” Pubblicato in *Foro it.*, 1954, I, pp.1522 ss, e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 235.

3 – “IL PROCESSO ESECUTIVO PROSEGUE OLTRE LA DISERZIONE DEL SECONDO INCANTO?” Pubblicato in *Giur.It.* 1955, I, 2, p.1049, e dal mio volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 245. Citato da: V.ANDRIOLI, in *Commento al codice di procedura civile*, III, sub art.538, p.177; M.T.ZANZUCCHI, in *Diritto processuale civile*, III, p. 237, nota 70; S.SATTA, in *Diritto processuale civile*, n. 430, p. 577; A.SCARDACCIONE, in *Osservazioni sulle espropriazioni mobili*, in *Riv.dir.civ.*, 1955, p.148; P.D’ONOFRIO, in *Commento al codice di procedura civile*, II, n.916, p.1; P.D’ONOFRIO, in *Regime processuale dei mobili rimasti invenduti al secondo incanto*, in *Giur.it.*, 1956, I, 2, pp.711,712; A. BONSIGNORI, in *Diserzione del secondo incanto e possibilità di incanti successivi*, in *Riv.trim.dir. e proc.*

civ. 1956,p.1488; SANSONE-BRACCI, in *Codice della esecuzione*, p. 380; REIBALDI VITTORIA, in *Formulario del processo di esecuzione*, p. 44.

La tesi sostenuta nello scritto dell'autore è stata accolta dalla Suprema Corte con decisione Cass.civ. 3 agosto 1957, in Foro it. 1957, I, 1943; Cass.civ. 6 ottobre 1958 n. 311, in Giust.civ.1959, I, pp.101, 103, nota 6.

4 – “SE SIA AMMISSIBILE ED A QUALE PREZZO UN’ASSEGNAZIONE MOBILIARE, DOPO LA DISSERZIONE DEL SECONDO INCANTO” Pubblicato in *Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione*, 1955, I pp.420 ss,e nel volume “*Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile*” p. 257.

5 – “ANCORA SULLA SORTE DEI MOBILI RIMASTI INVENDUTI AL SECONDO INCANTO” Pubblicato in *Giurisprudenza italiana*, 1958, I, 2, pp.237 ss, e nel volume “*Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile*” p.267.

6 – “ A PROPOSITO DI UNA ANTINOMIA: IN TEMA DI PROSIEGUO DELLA ESPROPRIAZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE, DOPO CHE SIA ANDATO DESERTO IL SECONDO INCANTO” Pubblicato in *Il Foro italiano*, 1958, IV, pp. 64 ss e nel volume “*Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile*” p. 275.  
Citato da: F.BUCOLO, in *Il procedimento di esecuzione*, p.511

7 – “A PROPOSITO DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE NELLA ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE DEI BENI INDIVISI” Pubblicato in *Giurisprudenza italiana*, 1960, IV, pp. 47 ss. e nel volume “*Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile*” p. 283.

8 – “ALCUNE QUESTIONI IN MATERIA DI INTERVENTO NELLA ESPROPRIAZIONE FORZATA” Pubblicato in *Rivista di diritto processuale*, 1960, I, pp.54 ss. e nel volume “*Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile*” p.293.

9 – “CREDITORI INTERVENUTI E GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE” Pubblicato in *Rivista di diritto civile*, 1960, I , pp.424 ss. e nel volume “*Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile*” p. 305

Citato da: C. MANDRIOLI, in *Opposizione all’esecuzione*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXX, p.448, note 85 e 88 E.GARBAGNATI, in *Concorso dei creditori*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VIII, p.539, nota 34.

10 – “LA DISTINZIONE TRA INTERVENUTI TEMPESTIVI E TARDIVI NELLA ESPROPRIAZIONE FORZATA E LA PRIMA UDIENZA FISSATA PER LA AUTORIZZAZIONE DELLA VENDITA O DELLA ASSEGNAZIONE” Pubblicato in Il Foro italiano, 1960, V, pp.54 ss. e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 317

11 – “ALCUNI PROBLEMI IN MATERIA DI CONCORSO DEI CREDITORI NELLA ESECUZIONE SPECIALE SU AUTOVEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.” Pubblicato in Rivista Temi, 1960, p.654 e nel mio volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 323

12 – “CONCORSO DEI CREDITORI ED ESECUZIONE ESATTORIALE PER IMPOSTE DIRETTE” Pubblicato in Diritto e pratica tributaria, 1960, I, pp.389 ss e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 335

13 – “COME INTERPRETARE L’ART. 629, I COMMA, CODICE PROCEDURA CIVILE” Pubblicato in Giurisprudenza italiana, 1959, I, I, pp.629 ss - e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 345. Citato da: E:GARBAGNATI, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, p.539, nota 36 voce *Concorso dei creditori*; SANSONI BRACCI, in *Codice dell’esecuzione*, sub art.629, p.1245; REIBALDI VITTORIA, in *Formulario del processo di esecuzione*, sub art. 629, p. 1447.

La tesi sostenuta dall’autore dello scritto in dottrina, fu contrastata dal Garbagnati, ma in giurisprudenza fu accolta dalla Suprema Corte ed è divenuto orientamento consolidato (Cass. Civ. 2 maggio 1975 n. 1691, in Riv.dir.proc. 1976, II, p.384; Cass. Civ. 21 maggio 1977, n. 2126; Cass. Civ. 10 novembre 1979, n.5798, in Giust.civ. mass. 2557)

- Scritti concernenti il diritto fallimentare.

1 – “OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL NUOVO PROGETTO DI RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE (PROGETTO PAJARDI)” Pubblicato in Rivista di diritto civile, 1986,II pp.261 ss. - e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 416 Citato da: V.GIORGI, in *Profili istruttori delle procedure concorsuali*, p.241 Nota 30

2 – “ALCUNE OSSERVAZIONI SULLE LINEE DEL PROGETTO PAJARDI DI RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DEL CONCORDATO

PREVENTIVO” Intervento al Convegno 8 febbraio 1986 in Varese, promosso dalla Società Italiana di Studi Concorsuali. - e pubblicato nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 435

3 – “SE L’ART. 10 LEGGE FALLIMENTARE SIA APPLICABILE ALLE SOCIETA’ IMPRENDITRICI” Pubblicato in “Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 1952, II, pp.463 ss - e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 445 Citato da: V.ANDRIOLI, in *Il fallimento, raccolta di Giurisprudenza*, p.29; G.DE FERRA, in *Inapplicabilità degli artt.10 e 11 della legge fallimentare alle società commerciali*, Foro it. 1958, I, col. 464; R.PROVINCIALI, *Manuale di diritto fallimentare*, I p.205, nota 7; SCHETTINI, in *Da quando debba decorrere il termine per la dichiarabilità del fallimento nel caso previsto dall’art. 10 della legge fallimentare*, Riv.dir.fall. e delle società commerciali 1964, II, pp.342-343; JORIO, in *Gli artt.10 e 11 della legge fallimentare e le società commerciali*, Riv.società, 1969, pp.287,311,314; BUONOCORE, in *Fallimento e impresa*, p.257, nota 61; G.RAGUSA MAGGIORE, *La cessazione dell’impresa commerciale ed il fallimento*, Riv.dir.civ. 1977, I, p.205; REIBALDI VITTORIA, in *Formulario del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, pp. 91,96; A.BONSIGNORI, in *Il fallimento in il trattato di diritto commerciale*, IX, p. 179, nota 44; G.ALESSI, in *Le società*, vol.VII, sub art 1; F.FERRARA, in *A proposito dell’art. 10 della legge fallimentare e delle società*, Foro pad. 1991, I, p.199.

4 – “ANCORA A PROPOSITO DELL’APPLICABILITA’ DELL’ART. 10 LEGGE FALLIMENTARE ALLE SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE” Pubblicato in Il Foro italiano, 1959, I, pp.1568 ss. - e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p.457.Citato dai: F.MARIANI, in *Art. 10 legge fallimentare ed imprese individuali*, Riv.dir.fall. 1961, II, p.271; CELORIA-PAJARDI, in *Commentario della legge fallimentare*, I, p.121; BUONOCORE, in *Fallimento e impresa*, pp.257,269, note 61, 109; REIBALDI-VITTORIA, in *Formulario del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, pp.91,96; G.PELLEGRINO, in *I presupposti soggettivi del fallimento sociale*, p.135, nota 216; S.SATTA, in *Diritto fallimentare*, p.37.

5 – “SI PUO’ RIASSUMERE LA CAUSA D’OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO AI SENSI DELL’ART. 307 C.P.C.” Pubblicato in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 1955, II, p.651 ss - e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 469.Citato da: CELORIA-PAJARDI, in *Commentario della legge*

*fallimentare*, I, p. 121; PROVINCIALI, in *Manuale della legge fallimentare*, II, p.1159,nota 18; G.U.TEDESCHI, in *Il fallimento in giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, p. 137.

**6 – “ANCORA SULLE CONSEGUENZE DELLA OMESSA O TARDIVA ISCRIZIONE A RUOLO DELLA OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO”**

Publicato in *Il Foro italiano*, 1955, IV, pp.190 ss - - e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 483.

Citato da: R.PROVINCIALI, in *manuale di diritto fallimentare*, II, p.1159, note 178; I.SCHETTINI, in *Diritto fallimentare*, II, p.297; G.U.TEDESCHI, in *Il fallimento in giurisprudenza sistematica civile e commerciale*, pp.137, 139; L.REIBALDI-P.VITTORIA, in *Formulario del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, p. 827, nota 60.

**7– “SE BASTINO LE RINUNCE ALLE INSINUAZIONI PERCHE’ POSSA PRONUNZIARSI LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO OD OCCORRANO QUELLE AI CREDITI”**

Publicato in “Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 1987, ii, pp.993 ss - e nel volume “Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile” p. 497.

**6=.** Chi scrive, dopo avere studiato il processo civile nei suoi aspetti sistematici e problematici, si occupò delle modifiche che sarebbe stato utile introdurre nella legge, per conseguire gli obiettivi della maggiore snellezza del processo e del suo esaurimento nei tempi brevi, raccogliendo l’auspicio che il grande giurista Francesco Carnelutti aveva rivolto alla classe forense perché si facesse valere in tale senso nei confronti del legislatore.

Ciò è stato condiviso dal presente autore nel volume “Proposte di riforma del processo civile viste da un avvocato”.

Nei decenni più recenti l’autore ha unito a tale interesse quello di auspicare il superamento della carenze culturali di fondo,laddove la cultura giuridica non si integra con quella economica.

**Egli ebbe ad auspicare codesta maggiore integrazione delle due culture, dato che quella economica costituisce una indispensabile realtà di riferimento di quella giuridica, come ad esempio nell'ambito della responsabilità civile, mentre il diritto è inteso in un carattere esclusivamente logico formale, che ignora l'economia e questa ignora il diritto.**

**Ciò è avvertito in linea generale nei più diversi paesi del globo, come l'autore ha avuto modo di convincersi, dalla ampiezza dell'interesse dimostrato dalla quantità dei contatti internet alle sue pubblicazioni in materia economico-giuridica, presso il suo sito ([www.valcavi.it](http://www.valcavi.it)) e ([fondazionegiovannivalcavi.it](http://fondazionegiovannivalcavi.it)) provenienti da 86 paesi del mondo, come è dimostrato dai fenomeni generalmente avvertiti della inflazione della recessione , della stagflazione, quali fattori di aggravamento del danno nella responsabilità civile.**

**Queste riflessioni sono particolarmente presenti all'autore per avere egli attivamente esercitato contemporaneamente la attività di studioso del diritto, di avvocato e di amministratore attivo in prestigiosi istituti bancari nazionali ed internazionali quali la banca E.Rothschild, laConfederazione mondiale delle Banche Popolari avente sede a Parigi, la Banca Popolare di Milano e quale Presidente della Banca Popolare di Luino e Varese.**

**Egli è convinto della assoluta necessità della integrazione delle due culture, sia dal punto di vista sistematico che problematico.**

**Tale convincimento è stato già espresso nel volume "L'espressione monetaria nella responsabilità civile" con prefazione del Prof.A.Trabucchi (ED Cedam) e da ultimo nel volume "Scritti giuridici scelti" dedicati alla analisi economica del diritto (Ed.Nicolini 1990).**

**L'autore ha ravvisato l'elemento comune di raccordo tra la cultura giuridica ed economica negli interessi e nella loro logica.**

**L'economia ha per oggetto l'interesse nella sua realtà fattuale e nella sua logica quale risulta dalle sue regole di esperienza.**

**Il diritto ha per oggetto una sola parte degli interessi e cioè quelli che corrispondono all'interesse tipico o tipizzato dall'ordinamento giuridico ai fini di un giudizio di pubblica rilevanza e meritevolezza o meno da parte dell'ordinamento.**

**Quest'ultimo tutela gli interessi nei limiti della fattispecie astratta da esso considerata che ne valuta la meritevolezza o meno ai fini della protezione, secondo il suo giudizio di valore.**

**Ciò è manifesto ad esempio nella responsabilità civile, laddove gli interessi protetti sono quelli che corrispondono ai requisiti fissati dall'ordinamento giuridico, ad esempio in materia di causalità, prevedibilità ed evitabilità del danno, per concedergli protezione e così il suo riconoscimento.**

**Ciò acquista una evidenza di grande rilievo in concomitanza ai recenti fenomeni monetari quali quelli dinnanzi citati .**

**Il costante aggiornamento in genere tra le due culture realizza la necessaria sintonia.**

**L'obiettivo di una sintonia tra le due culture e una loro auspicabile integrazione , ove essa si manifesta era stata riconosciuta dalla scuola di Chicago degli Stati Uniti d'america che aveva avvertito ciò che è in comune tra le due scienze.**

**Ad esempio il fenomeno inflazionistico di recessione per caduta della domanda di beni e servizi, della stagflazione, per il carattere intercomunicante delle varie economie, sono realtà non ignorabile per i loro effetti anche nelle culture nazionali.**

**La cultura economico giuridica ha cioè un carattere globale o può assumerlo in presenza di manifestazioni economiche, anche per effetto del reciproco contagio delle varie economie nazionali.**

**Ciò ha indotto chi scrive a considerare la utilità di disporre le traduzioni dei suoi scritti in lingue diverse dall'italiano, quali l'inglese il francese il tedesco e lo spagnolo.**

**Ciò a parere di chi scrive è stato ritenuto indispensabile per assicurare alle idee una diffusione e comprensione sempre più vasta tra gli studiosi.**

**Sempre per il medesimo motivo non si è ritenuto opportuno provvedere alla traduzione degli scritti di diritto processuale civile perché attinenti in modo esclusivo alla applicazione della sola legislazione italiana in tale materia.**

**Proprio per permettere una più vasta circolazione delle idee e diffusione dei suoi scritti economico-giuridici, l'autore ha voluto utilizzare il mezzo telematico comunemente indicato con il nome di internet, dove ha provveduto a pubblicare i suoi scritti, che ha dimostrato una notevole efficacia divulgativa superiore a quella tradizionale di tipo cartaceo e corrispondente alle attese divulgative e di circolazione delle idee nella cultura internazionale, avute di mira dall'autore.**

**A questo punto è opportuno tracciare un sintetico quadro del numero e tipi di contatti internet avuti sul sito [www.valcavi.it](http://www.valcavi.it) e [fondazionegiovannivalcavi.it](http://fondazionegiovannivalcavi.it) sia in Italia che all'estero.**

**L'inserimento degli scritti è avvenuto nel febbraio 2007 in lingua italiana, mentre le traduzioni nelle lingue straniere è avvenuto nel dicembre 2007.**

**Conseguentemente i dati evidenziati riguardanti gli scritti in italiano comprendono il periodo da febbraio 2007 a luglio 2008 mentre i dati relativi agli scritti tradotti comprendono il periodo tra dicembre 2007 e luglio 2008.**

**In Italia per il periodo febbraio 2007 luglio 2008 si sono avuti 230.442 contatti, a cui è da aggiungere il numero dei contatti anonimi sotto la dizione “reti” pari 65.963 e quello registrato sotto la voce “sconosciuti” che è stato di 23.448.**

**Complessivamente il numero dei contatti registrati in tale periodo in Italia è stato di 358.471 ed è in continuo aumento.**

**Il numero di contatti anonimi è di notevole entità ed in notevole aumento è pure il numero delle “reti” utilizzate da chi contatta e vuole rimanere anonimo.**

**Data la assenza di un indice documentato della provenienza dei contatti relativi alle reti straniere collegate con Google, utilizzato dall'autore per l'inserimento dei suoi scritti, è stato pensato di utilizzare unicamente i contatti provenienti solo al nostro paese, mentre nel caso di contatti provenienti da reti straniere la loro quantità attualmente imprecisa è stata considerata come facente parte dei contatti dall'estero.**

**Come si è detto i dati relativi al numero dei contatti dall'estero, attualmente sommari, riguardano il periodo fine dicembre 2007-luglio 2008.**

**Brevemente si evidenzia che dei contatti provenienti dall'estero sulla base dell'ultima indicazione mensile, n. 13.212 provengono dall'Europa, 12.051 provengono dal Sud America, 3.020 provengono dagli Stati Uniti e dal Canada, 1.922 provengono dall'Asia, e 102 dall'Africa.**

**Essi sono in continua crescita.**

**Il quadro analitico degli 84 paesi stranieri che hanno contattato il sito sino a fine luglio 2008 in modo non anonimo è il seguente:**

<b>ITALIA</b>	<b>230.442</b>	<b>COMMERCIALI</b>	<b>38.628</b>	<b>RETI</b>	<b>65.953</b>
<b>SCONOSCIUTI</b>	<b>23.448</b>	<b>SVIZZERA</b>	<b>3.470</b>	<b>IRLANDA</b>	<b>627</b>
<b>SPAGNA</b>	<b>919</b>	<b>- SVEZIA</b>	<b>485</b>	<b>MONACO</b>	<b>100</b>
<b>BELGIO</b>	<b>386</b>	<b>FRANCIA</b>	<b>671</b>	<b>GERMANIA</b>	<b>1.504</b>
<b>GRAN BRETAGNA</b>	<b>942</b>	<b>POLONIA</b>	<b>355</b>	<b>UNGHERIA</b>	<b>67</b>
<b>FED.RUSSA</b>	<b>414</b>	<b>PORTOGALLO</b>	<b>381</b>	<b>DANIMARCA</b>	<b>281</b>
<b>REP.CECA</b>	<b>1.105</b>	<b>AUSTRIA</b>	<b>326</b>	<b>ROMANIA</b>	<b>849</b>
<b>LITUANIA</b>	<b>3</b>	<b>FINLANDIA</b>	<b>19</b>	<b>MOLDAVIA</b>	<b>20</b>
<b>ARPANEZ</b>	<b>22</b>	<b>GENERICHE</b>	<b>414</b>	<b>CROAZIA</b>	<b>21</b>
<b>NORVEGIA</b>	<b>89</b>	<b>LATVIA</b>	<b>28</b>	<b>BULGARIA</b>	<b>44</b>
<b>OLANDA</b>	<b>274</b>	<b>UNIVERSITA'</b>	<b>344</b>	<b>SLOVENIA</b>	<b>20</b>
<b>ALBANIA</b>	<b>179</b>	<b>ESTONIA</b>	<b>32</b>	<b>LETONIA</b>	<b>4</b>
<b>ARMENIA</b>	<b>3</b>	<b>SAN MARINO</b>	<b>14</b>	<b>LIECHTENSTEIN</b>	<b>5</b>
<b>GRECIA</b>	<b>149</b>	<b>GEORGIA</b>	<b>4</b>	<b>AZERBAJAN</b>	<b>6</b>
-----					
<b>CANADA</b>	<b>648</b>	<b>STATI UNITI</b>	<b>2.372</b>	<b>MESSICO</b>	<b>3.298</b>
<b>GUATEMALA</b>	<b>50</b>	<b>NICARAGUA</b>	<b>26</b>	<b>COSTA RICA</b>	<b>451</b>
<b>PANAMA</b>	<b>11</b>	<b>REP.DOMINICANA</b>	<b>139</b>	<b>PORTO RICO</b>	<b>2</b>
<b>EL SALVADOR</b>	<b>1</b>	<b>COLOMBIA</b>	<b>1.922</b>	<b>PERU'</b>	<b>1.345</b>
<b>ARGENTINA</b>	<b>2.884</b>	<b>VENEZUELA</b>	<b>79</b>	<b>BRASILE</b>	<b>1.129</b>
<b>CILE</b>	<b>658</b>	<b>BOLIVIA</b>	<b>36</b>	<b>URUGUAY</b>	<b>17</b>
<b>EQUADOR</b>	<b>96</b>	<b>PARAGUAY</b>	<b>16</b>	<b>ENTI GOV.TIVI</b>	<b>28</b>
-----					
<b>COREA</b>	<b>324</b>	<b>CINA</b>	<b>610</b>	<b>HONG KONG</b>	<b>159</b>
<b>GIAPPONE</b>	<b>96</b>	<b>INDONESIA</b>	<b>17</b>	<b>THAINLANDIA</b>	<b>82</b>
<b>SINGAPORE</b>	<b>28</b>	<b>SRI LANKA</b>	<b>4</b>	<b>VIETNAM</b>	<b>63</b>

<b>MALESIA</b>	<b>7</b>	<b>TURCHIA</b>	<b>137</b>	<b>AUSTRALIA</b>	<b>98</b>
<b>INDIA</b>	<b>2</b>	<b>ISRAELE</b>	<b>54</b>	<b>EMIRATI AR.</b>	<b>69</b>
<b>SIRIA</b>	<b>27</b>	<b>LIBANO</b>	<b>70</b>	<b>MALTA</b>	<b>194</b>
<b>IRAN</b>	<b>5</b>	<b>QATAR</b>	<b>47</b>		

---

<b>MAROCCO</b>	<b>56</b>	<b>EGITTO</b>	<b>18</b>	<b>RUANDA</b>	<b>6</b>
<b>NABIBIA</b>	<b>3</b>	<b>TUNISIA</b>	<b>4</b>	<b>SUD AFRICA</b>	<b>21</b>

**L'autore esprime il suo ampio apprezzamento per la sensibilità di esponenti del mondo politico del nostro paese per la sintonia del pensiero dell'autore con quello di importanti esponenti politici , si pubblica la lettera 18 dicembre 2008 dell'On. Roberto Rao (Doc.1).**

**A dimostrare la influenza avuta dalle precedenti mie proposte concernenti la riforma del processo civile si ravvisa utile pubblicare il testo della lettera 19 gennaio 2008 dell'On. Avv. Michele Vietti (Doc.2), presidente della Commissione Legislativa che ha introdotto il rito societario, cui è grato per il suo impegno nell'aggiornare il processo civile.**

**L'autore, dando atto della sintonia tra le proprie proposte e quelle degli autori delle indicate lettere e in genere di alcuni importanti gruppi politici, è ben lieto di riconoscere tale sintonia tra il proprio pensiero e quello di importanti gruppi politici e di alcuni loro esponenti, dichiara di apprezzare il loro impegno per aspirare a insopprimibili concetti moderni la legislazione processuale civile del nostro paese.**

*Osw. Giovanni Falcone*

## Doc.1



Roma, 18/12/2008

Caro Giovanni,


ho letto con attenzione, insieme all'ufficio legislativo del Gruppo Unione di Centro le tue articolate proposte sul processo civile, che mi ripropongo di tenere in gran conto quando la Commissione e poi l'Aula affronterà il tema.

In questi giorni sembra che finalmente il Ministro e il Governo decideranno di affrontare organicamente il tema della riforma del processo civile, all'interno della più grande e complessiva riforma della Giustizia.

Come avrai visto, abbiamo incontrato il Ministro Alfano ed è nostra intenzione sederci attorno al tavolo con tutte quelle forze politiche di maggioranza e opposizione che hanno a cuore il buon funzionamento del sistema giudiziario a favore dei cittadini.

Le tue riflessioni saranno molto utili per elaborare proposte da affiancare a quelle dell'esecutivo.

Colgo l'occasione per fare i migliori auguri di buon natale e buone feste a te e ai tuoi cari.

On. Roberto Rao  


---

Sen. Giovanni Valcavi  
Via Magenta, 5  
21100 Varese

**Doc.2**



*Camera dei Deputati*

*Gruppo Parlamentare*  
Unione Di Centro

*Il Presidente Vicario*

Egr.  
Avv. Giovanni Valcani  
Via Magenta, 5  
21100 – Varese

Roma, 19 gennaio 2009

Caro Avvocato,

l'On. Rao mi ha trasmesso la Sua lettera.

La ringrazio per le espressioni di apprezzamento per il mio lavoro sul Processo Societario e ben volentieri Le do' atto che i Suoi lavori sono stati molto utili per preparare quel risultato.

Mi è gradita l'occasione per inviarLe cordiali saluti.

On. avv. Michele Vietti